

Vademecum



A cura di Antonella Mongiardo

Il dirigente scolastico è identificato come datore di lavoro, in base all'art. 25 del D.Lgs 165/2001 e al D.Lgs 106/2009. Quest'ultimo decreto, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inserito nella terminologia delle realtà lavorative le definizioni di "dirigente" e "preposto", estendendo la definizione di "datore di lavoro" alla Pubblica Amministrazione.

Dunque, in qualità di datore di lavoro, il DS ha specifici compiti e responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Nelle scuole paritarie, cioè non statali e autorizzate o legalmente riconosciute, il datore di lavoro, e quindi responsabile della sicurezza, è il gestore dell'istituto.

Gli interventi strutturali volti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche sono a carico dell'ente locale competente: il Comune, per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e la provincia per le scuole secondarie di secondo grado.

Periodicamente, comuni e province effettuano dei sopralluoghi tecnici nelle scuole statali di loro competenza, in base ai quali redigono un piano di interventi al fine di dotare gli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il D.S. è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi. Egli deve:

- Elaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi), contenente la previsione dei rischi presenti all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze e dei rischi connessi alle attività svolte nella scuola, compresa la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri (DVR).
Una specifica valutazione dei rischi va inserita nel DVR, nel caso in cui l'attività didattica preveda l'uso di laboratori da parte degli alunni, i quali sono equiparati ai lavoratori (pur essendo esclusi dal computo del numero dei dipendenti).
- Elaborare, a seguito di tale valutazione, il Piano di sicurezza, documento contenente le misure antinfortunistiche, ossia miranti a rimuovere i rischi collettivi e individuali
- Designare l'RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.33 D.Lgs 81/08).

Il servizio di prevenzione e protezione provvede a: individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare misure di prevenzione e protezione e sistemi di controllo di tali misure; promuovere l'informazione e la formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza di cui all'art. 35.

- Il RSPP è una figura che deve essere in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche e di determinati requisiti, con il compito di coordinare tutto il servizio di prevenzione e protezione nella scuola. In particolare, l'RSPP coadiuva il DS nella redazione del Piano di sicurezza e del Piano di emergenza, che dà a tutti i lavoratori della scuola (compresi gli studenti) indicazioni su come bisogna comportarsi in caso di emergenza, incendio, terremoto e primo soccorso (il documento deve essere di facile e immediata lettura e deve essere messo a disposizione di tutti).

L'RSPP, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza, nel caso l'attività didattica preveda l'uso di laboratori l'RSPP visita i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi e collabora con il DS e con l'ASPP alla Valutazione dei rischi del laboratorio ed al necessario aggiornamento nel momento in cui vengono acquistate nuove attrezzature o introdotte nuove modalità di lavoro, progetta e programma gli interventi formativi ed informativi da effettuarsi in relazione alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio ed i docenti preposti; coordina il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (gli ASPP e le figure sensibili) e coordina le prove periodiche di evacuazione, da effettuarsi almeno due volte durante l'anno scolastico (D.L. 577/82). Tali prove servono come esercitazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza e per verificare l'efficacia del piano di emergenza. Perciò al termine della prova l'RSPP dovrà redigere un verbale sulle criticità e modifiche da apportare al Piano (ed è utile analizzare in classe i comportamenti tenuti in modo da evitare gli eventuali errori commessi durante la prova).

- Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Ai sensi dell'art.32 c.10 Dlgs 81/08, se il datore di lavoro si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP, deve, comunque, organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Sarà, dunque, il Ds a valutare quanti addetti sia opportuno nominare, in base alla situazione specifica, ad esempio, uno per plesso. Tutti i componenti del servizio di P e P sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

- Designare, nei casi previsti dalla normativa, il medico competente, per la sorveglianza sanitaria, la prevenzione e gli accertamenti medici connessi ai rischi professionali.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui l'attività lavorativa preveda:

- 1) l'esposizione a sostanze chimiche (almeno una volta all'anno). I destinatari sono gli insegnanti teorici, tecnico-pratici e gli assistenti dei laboratori di chimica
 - 2) l'esposizione a videoterminali per più di 20 ore a settimana (ogni 5 anni per i lavoratori con meno di 50 anni, ogni 2 anni per i lavoratori che hanno da 50 anni in su).
 - 3) La mobilitazione di carichi pesanti, ciò riguarda gli educatori degli asili nido, che devono sorreggere il peso dei bambini per molte ore, oppure gli assistenti all'autonomia dei ragazzi con disabilità fisica. In tal caso la normativa non indica espressamente la periodicità della sorveglianza sanitaria, ma è lo stesso medico competente a definirla a seconda delle condizioni cliniche del lavoratore.
 - 4) La presenza di donne in gravidanza
 - 5) La presenza di rischi biologici (Covid-19 riconosciuto un rischio biologico).
- Designare le "figure sensibili", ossia i lavoratori addetti alle emergenze, squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
 - Fornire i necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e agli studenti.
 - Promuovere un'adeguata attività di formazione (obbligatoria sia per il DS che per i lavoratori) ed informazione, a favore del personale e degli

alunni, sulla sicurezza e i rischi presenti nella scuola, in particolare sui rischi di esposizione connessi alle attività disimpegnate.

- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di istituto (RLS)
- In presenza di rischi da interferenza, il DS deve predisporre il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).

Se il datore di lavoro appalta un lavoro o un servizio ad una ditta, deve redigere anche il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), ai sensi del Dlgs 81/2008, che bisogna predisporre in presenza di rischi da interferenza.

Questi rischi derivano dalla presenza di una ditta esterna che opera nell'unità produttiva (scuola), per cui la presenza di macchinari, sostanze e processi lavorativi concomitanti potrebbero essere fonti di pericolo, reciprocamente per l'uno o per l'altro.

Il DUVRI non è obbligatorio nei seguenti casi:

- Appalti di servizi di natura intellettuale
- Mere forniture di materiale o attrezzature
- Lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno (se non è attività ad alto rischio, come pericolo incendio, agenti cancerogeni, mutageni o biologici dannosi)
- Attività che presentano un basso rischio di infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore dei lavori qualificato).

Ai fini della redazione del DVR/Piano di Sicurezza, il capo di istituto adempie a tale obbligo avvalendosi anche della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, insieme al quale effettuerà una ricognizione dei rischi fisici, chimici, biologici, ecc. In tale fase, egli può richiedere la collaborazione dei tecnici degli Enti locali competenti (Comuni e Province).

Il DS, se in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche e in presenza di un numero di lavoratori/dipendenti fino a 200, può assumere direttamente le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e

protezione; altrimenti, utilizzerà le risorse interne all'istituto idonee e disponibili. In difetto, il dirigente scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, dovrà fare ricorso alle prestazioni di personale esterno specializzato (liberi professionisti o società di servizi) con spese a carico dell'istituzione scolastica.

In ogni istituzione scolastica è previsto il RLS, eletto o designato nell'ambito della RSU. Se nessun membro della RSU è disponibile ad assumere i compiti di RLS, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Nel caso in cui la RSU non individui alcun soggetto, fra tutti i docenti e gli ATA della scuola, disponibile ad accettare la designazione di RLS, il DS si farà rilasciare dalla RSU una dichiarazione scritta dalla quale emerga che alcun lavoratore della scuola, dopo ogni possibile tentativo messo in pratica, si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di RLS.

Così il DS segnalerà la questione a tutte le organizzazioni sindacali presenti sul territorio. Nel contempo, in occasione di tutte le operazioni in materia di sicurezza che richiedano la consultazione obbligatoria del RLS, il DS redige un apposito verbale da cui emerga che il RLS non è stato consultato per mancata designazione della RSU da parte della RSU d'Istituto.

COME SI RETRIBUISCONO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E QUALI FIGURE RETRIBUIRE?

LE FIGURE PREVISTE DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA E GLI INTRECCI CON IL CONTRATTO D'ISTITUTO

La sicurezza è uno di quegli argomenti che è bene conoscere a fondo, anche per evitare intrecci impropri con la contrattazione sul fondo d'istituto.

Le due norme di riferimento sono: D.Lgs 626/94 e Dlgs 81/2008 (convertito nel Dlgs 106/2009). Tra queste norme c'è continuità.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, anche se formalmente abrogato dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle disposizioni abrogate risulta recepito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, che tutelano penalmente le cautele antinfortunistiche. La continuità individuata nel caso in esame è risultata essere quella fra le disposizioni di cui all'ex D. Lgs. n. 626/1994 ed il vigente D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti gli obblighi del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione e di nominare il responsabile del servizio medesimo (RSPP) nonché di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Le figure previste dalla legge sono:

a- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS, (art. 71 Ccnl) è una figura obbligatoria (art. 2 Dlgs 626/94), designata dalla RSU (tra i suoi membri o, eventualmente, tra gli altri dipendenti della scuola)

- fino a 200 dipendenti si elegge un solo rappresentante;

- nelle scuole con più di 200 dipendenti vanno eletti 3 rappresentanti.

Il RLS ha l'obbligo di segnalare i rischi al Dirigente. Ha diritto:

- a 40 ore annue di permessi retribuiti;
- a 32 ore di formazione in orario di servizio;
- all'informazione su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, addetti all'antincendio ecc, nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi);
- alla riunione periodica, perlomeno una l'anno;
- all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente l'igiene e la sicurezza.

Poiché si tratta di una funzione sindacale non può essere retribuita.

b- Il responsabile della sicurezza di cui alla legge Dlgs 626/94:

- è nominato dal Dirigente;
- è retribuito con fondi ordinari della scuola se esterno.
- deve possedere idonei titoli previsti dalla legge.

E' possibile nominare responsabile per la sicurezza anche personale interno, a condizione che questo possieda i prescritti requisiti idonei previsti dalla legge secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e deve essere in possesso di formazione specifica.

La prestazione si configura in ogni caso (anche se interno) come contratto di collaborazione e pertanto il compenso si liquida a carico del contributo ordinario (non dal FIS e con le modalità stabilite all'art. 33 comma 2 lettera g del Di. 44/2001).

La RSU, ai sensi dell'art. 6 lettera d) del Ccnl, ha diritto di ottenere l'informativa sui criteri adottati per l'affidamento dell'incarico di responsabile della sicurezza e copia del contratto di collaborazione, così come stabilito dall'art. 35 del Di 44/2001.

Le **figure sensibili**, ai sensi del Dlgs 626/94, sono le seguenti:

- l'addetto prevenzione incendi (art. 12, c. 1 b);
- l'addetto al Pronto soccorso (art. 15, c. 2).

Gli addetti devono essere rapportati nel numero (1 o più) alle dimensioni dell'Istituzione, (art. 12 c. 2 e art. 15 c. 1) e sono designati dal Dirigente Scolastico dopo aver consultato il RLS (art. 8, c. 2 e art. 71 Ccnl).

Essi hanno il diritto, che deve essere garantito dal Dirigente Scolastico, di frequentare appositi corsi di formazione (art. 12, c. 3 e art. 15, c. 3) e sono tenuti allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 c. 5 lett.

Cosa prevede il Dlgs 626/94 sugli addetti?

Il Dirigente Scolastico designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art. 12, c. 3).

Questi incarichi possono essere retribuiti, ma con fondi ordinari o economie di bilancio non vincolate (art. 83 ccnl), e non dal FIS.

I relativi compensi possono essere contrattati sempre a carico dei fondi ordinari. In ogni caso si tratterebbe comunque di compensi forfetari finalizzati a riconoscere le responsabilità delle suddette figure sensibili.

Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di datore di lavoro è tenuto a norma del Dlgs 626/94 a formare e informare tutti i lavoratori presenti in istituto e le figure ad esse equiparabili (ad esempio gli studenti degli istituti secondari che fanno esercitazioni di laboratorio) sulla presenza dei rischi nella scuola e sulle modalità di rimozione degli stessi.

In ogni caso il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il RLS e la RSU della presenza in istituto dei lavoratori occupati a vario titolo (es. dipendenti

cooperative, co.co.co) e dei lavoratori chiamati dall'Ente proprietario degli immobili per tutti i lavori di manutenzione.

c. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un'importante figura prevista dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/08). In tema scuola, la nomina del RSPP costituisce uno degli obblighi non delegabili del parte del Dirigente scolastico in qualità di Datore di lavoro. In quest'articolo approfondiamo proprio la figura del RSPP a scuola ed evidenziamo alcune sue caratteristiche: nomina, compiti, mansioni, incarico e compenso.

RSPP

L'art. 17 del D.Lgs 81/2008 introduce la figura del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** (RSPP). Il RSPP è una figura prevista dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è il soggetto che **coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi** all'interno dei luoghi di lavoro che, nel nostro caso, è la scuola.

Art. 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nello specifico, del RSPP (e degli ASPP) si parla negli articoli dal 31 al 35.

Degli ASPP si parla negli artt.31 e 32

Art. 31

Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (**cit.** "Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi") il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **((prioritariamente))** all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile

Art. 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da

stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio

universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

((5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo

6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera i\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, **il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:**

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art.34 comma1 D.Lgs 81 del 2008

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 (1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 *lavoratori* 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 *lavoratori* 3. Aziende della pesca fino a 20 *lavoratori* 4. Altre aziende fino a 200 *lavoratori*) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Art.34, commi 2, 2bis, 3 indicano i requisiti del DS necessari per ricoprire incarico di RSPP

RIEPILOGO SU RSPP E ASPP

Il DS ha l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, cioè deve individuare il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e questa responsabilità/attività non è delegabile (art.17).

Il DS, a meno che non ricopra egli stesso l'incarico di RSPP (art.34), deve organizzare il servizio nella scuola ricorrendo a personale interno (prioritariamente) o esterno (art.32, c.8).

Il DS, se la scuola ha fino a 200 lavoratori e se è in possesso delle necessarie competenze tecniche, può ricoprire l'incarico di RSPP (art. 34, commi 2, 2bis, 3).

Il servizio di prevenzione e protezione svolto dal RSPP può essere integrato da certo numeri di addetti (ASPP), interni o esterni, i quali devono avere specifici requisiti ed essere in numero sufficiente in relazione alle necessità dell'azienda (art.31, c.2).

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno (RSPP interno), il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali

necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio (art.31, c.3).

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 (art.31, c.4).

Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti ASPP (art. 32, c.10).

In conclusione, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare il RSPP, ma non sussiste l'obbligo di nominare gli addetti ASPP. Può individuare gli addetti (interni o esterni) per integrare l'attività del RSPP, in numero sufficiente alle esigenze dell'azienda.

Solo se il RSPP è esterno sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di individuare gli ASPP, in numero sufficiente in relazione alle esigenze dell'azienda (art. 32, c.10).

COME DIVENTARE RSPP A SCUOLA

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza individua i **requisiti** che deve possedere il RSPP. Nella fattispecie essi sono:

- Titolo di studio di valore non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore o, in alternativa, esperienza in mansioni assimilabili a quelle del RSPP per almeno 6 mesi alla data del 13 agosto 2003;
- Attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di rischi sul lavoro e sicurezza delle attività lavorative (salvo che il soggetto possieda altro titolo di studio equipollente, come una laurea magistrale in ingegneria della sicurezza).

NOMINA RSPP SCUOLA

All'interno delle sedi scolastiche, l'incarico di **Responsabile della Sicurezza** può essere affidato a:

- **RSPP interno:** in questo caso la figura è individuata tra il personale scolastico (docente o ATA);
- **RSPP esterno:** proveniente da enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure libero professionista esperto in sicurezza.

L'**affidamento dell'incarico** va eseguito in via prioritaria al personale interno all'istituto, oppure, in alternativa, interno ad un'altra istituzione scolastica.

Solo in via secondaria, cioè nell'impossibilità di trovare una figura interna, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica.

QUALI SONO I COMPITI DEL RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura ausiliaria del Dirigente Scolastico che ha il compito di garantire la **salute e la sicurezza all'interno delle sedi scolastiche**. Tale compito si declina nelle seguenti attività:

- vigilanza, formazione e informazione nei confronti del personale;
- gestione dei diversi protocolli di sicurezza adottati.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il RSPP collabora con il Dirigente nel definire i piani di sicurezza, ma anche nel denunciare eventuali irregolarità riscontrate. Inoltre egli si rapporta anche con le autorità esterne di vigilanza, controllo e polizia, collaborando alle ispezioni e ad ogni attività compiuta da tali autorità.

MANSIONI RSPP SCUOLA

La legge indica nel dettaglio le mansioni che fanno carico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico. L'articolo 33 del D.lgs 81/08 precisa che per svolgere la sua funzione il RSPP deve provvedere a:

- Individuare e valutare i fattori di rischio all'interno dell'ambiente scolastico,
- Elaborare le misure di prevenzione e di protezione e verificare i sistemi di controllo e le strumentazioni di sicurezza installate nell'istituto;
- Elaborare le procedure e i protocolli di sicurezza;
- Proporre programmi di formazione e di informazione del personale scolastico in tema sicurezza e informarlo sui rischi potenziali.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA A SCUOLA

- il Responsabile è tenuto a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure che hanno incarichi di sicurezza a scuola come il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**) nonché con gli addetti alla gestione della emergenza . Attraverso la collaborazione di questi soggetti, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è possibile valutare i rischi e redigere l'apposito **Documento Valutazione dei Rischi** (DVR).

INCARICO RSPP SCUOLA

- Di seguito riportiamo alcune indicazioni relative alle procedure che il Dirigente Scolastico deve seguire al fine di conferire l'incarico di RSPP. In base alla qualifica del potenziale RSPP, si avranno diverse modalità di conferimento dell'incarico come evidenziato nella tabella sottostante:

Soggetti	Modalità di conferimento
Personale Scolastico interno all'Istituto	Circolare Scolastico Dirigente
Personale interno all'Amministrazione scolastica ma appartenente a diverso Istituto	Bando pubblico riservato
Dipendente enti e istituti specializzati in sicurezza o libero professionista	Bando Pubblico

COMPENSO RSPP

- La nomina del RSPP è subordinata alla stipula di un **contratto di prestazione d'opera** con relativo compenso onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale erogato al termine del contratto la cui durata è, in genere, di un anno (la durata dell'incarico è stabilita nel contratto).

Per contratti pluriennali, occorre delibera del CdI (art. 45 D.I. 129/2018).

La sicurezza è una priorità in vista dell'imminenza dell'inizio delle lezioni (Raffaella Biani- Anp)

Intervento tempestivo ed efficace per sanare/migliorare situazioni critiche prima che le lezioni abbiano inizio.

Rapidità nell'individuazione e realizzazione del migliore intervento possibile in relazione al tempo a disposizione.

N.B.: I problemi legati alla sicurezza spesso non fanno rumore... occorre mantenere alta l'attenzione fin dall'inizio.

Aree da presidiare

Conoscenza dello stato dei luoghi

Documenti

Organigramma della sicurezza

Formazione

- *Conoscenza dello stato dei luoghi -sopralluogo preliminare con RSPP e RLS*
- *Check list documenti*
- *Ricognizione formazione e organigramma*
- *Convocazione della riunione periodica*

Il primo passo per la sicurezza che il neods deve compiere è quello di varcare in modo consapevole la soglia della propria scuola.

Il sopralluogo

Alleniamoci ad osservare con attenzione, ad intercettare velocemente ‘cosa c’è che non va’ e a proporre interventi ragionati ed adeguati per il miglioramento e l’implementazione della sicurezza

RILEVAZIONE FOTOGRAFICA + VERBALIZZAZIONE

(Durante la prima settimana e, in ogni caso, con notevole anticipo rispetto all’inizio delle lezioni).

VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)

SE SI NOTA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA, SI DEVE PRENDERE UNA MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON:

tempestività, inequivocabilità, efficacia

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Non si può dare soluzione autonoma ai problemi strutturali. **Segnalazione all' Ente locale** delle situazioni di rischio riferite alle strutture e agli impianti, dovuta ai sensi dell'art.18,c.3,D.Lgs.n.81/2008 e che è opportuno fare oggetto di valutazione all'interno del DVR, **non esonera da responsabilità l'istituto.**

Necessità di predisporre misure organizzative alternative giungendo fino all'interdizione dell'utilizzo di locali e impianti, nelle more della loro messa in sicurezza.

Cass.Pen.Sez.III,sent.n.30143del15/7/2016: “Sono di **esclusiva competenza dell'E.L.** titolare del potere di spesa le misure d'intervento c.d. “strutturali ed impiantistiche”.

- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare il funzionamento degli impianti e dei sistemi di protezione attiva, la revisione periodica degli estintori
- La richiesta al committente della dichiarazione di conformità degli impianti ex art.7delD.M.37/2008
- La richiesta di rilascio del CPI(certificato di prevenzione incendi)
- Trasmissione dei certificati richiesti alle singole Scuole

Art 39 D.l. 129/2018

Disposizione di natura regolamentare che **non ha efficacia modificativa e/o abrogativa dell'art.3, comma4, L.n.23/96**

Mera **possibilità** di effettuare **interventi di ordinaria manutenzione** (previa **delega** dell'E.L.) ed **interventi di straordinaria manutenzione**(in **accordo** con l'E.L.)

Solo in caso d'intervento **urgente ed indifferibile**, di **piccola manutenzione e riparazione**,s trettamente necessario a garantire lo svolgimento dell'attività didattica, il DS può procedere all'affidamento senza preventiva delega **anticipando i fondi ed informando immediatamente l'E.L. ai fini del rimborso**

Chek list documenti di competenza della scuola (Spresal Emilia Romagna- revisione 2015)

- DVR (particolare attenzione ai suoi elementi essenziali)
- Planimetrie della scuola con destinazione d'uso dei locali
- Piano di emergenza comprensivo del piano di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sismica
- **Registro prove di evacuazione**
- **Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio**
- **Richiesta d'intervento/manutenzione al proprietario (Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti)**
- **Elenco e caratteristiche D.P.I.(+ modulo di consegna)**

- **Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo**
- **Procedura per la verifica del divieto di fumo**
- **Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario/protocollo sanitario/idoneità**

Importanza della riunione periodica (art. 35 D.Lgs.n. 81/2008): almeno 1 volta all'anno tra DS, RSPP, MC, RLS per

- **esame DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria**
- **criteri di scelta ed efficacia dei D.P.I.**
- **programma di informazione e formazione**
- **codici di comportamento e buone prassi**
- **obiettivi di miglioramento**
- **convocazione anche su richiesta del RLS o a seguito di introduzione di nuove tecnologie verbalizzata**

Nomine

Nomina RSPP- Verificare l'atto formale di nomina, requisiti e formazione

Designazione Addetti SPP- Verificare l'atto formale di nomina, requisiti e formazione

Designazione Addetti emergenza (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso). Verificare l'atto formale di nomina e formazione

Nomina Medico Competente-Verificare la presenza della nomina

Comunicazione elezione R.L.S.

(Fonte: *check-list*SPRESAL Emilia-Romagna)

ATTENTI ALLA FORMAZIONE!

E il preposto e il dirigente?

Secondo l'art. 299 D.Lgs.n.81/2008, le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura**, eserciti in concreto i rispettivi poteri giuridici.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Procedura definita da art.32 c.8 Dlgs 81/2008

Individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Procedura definita dall'art. 47 del Dlgs 81/2008

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione possono rifiutare la nomina?

Il datore di lavoro deve

«nell'affidare i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla **loro salute e sicurezza**»

(art.18,comma1,letterac),delD.Lgs.n.81/2008)

I lavoratori

«**non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutare la designazione**»
di addetto al primo soccorso e/o di (art.43,c.3,D.Lgs.n.81/2008)

FORMAZIONE

La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro
(art.37,c.12,D.Lgs.n.81/2008)

Per i docenti: art.29,c.1,CCNL comparto scuola 2007:

“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione di lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.

L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, in applicazione dell’art.37 del D.Lgs.n.81/08, stabilisce che ciascun lavoratore riceva **formazione generale** per non meno di **4 ore** su:

- rischio
- danno
- prevenzione/protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti/doveri, sanzioni per i soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

Con riferimento ai rischi collegati alle loro mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di protezione e prevenzione, in coerenza con quanto contenuto nel DVR.

La **formazione specifica**, della durata minima di **8 ore**, deve essere ripetuta in caso di variazioni delle condizioni di lavoro(mansione o organizzazione del lavoro)

Per i lavoratori è previsto **un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore su aspetti non proposti in precedenza**, quali:

- gli approfondimenti giuridico-normativo
- gli aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti
- gli aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in Istituto
- le fonti di rischio e le relative misure di prevenzione

Destinatari della formazione in materia di sicurezza all'interno della scuola, oltre i lavoratori e gli studenti ad essi equiparati, sono:

- il dirigente scolastico che intenda svolgere direttamente l'incarico di RSPP
- l'RSPP e l'ASPP
- i dirigenti e i preposti
- l'RLS
- i lavoratori incaricati dell'evacuazione e dell'antincendio
- i lavoratori incaricati del primo soccorso

ORE DI FORMAZIONE

Quadro riassuntivo degli obblighi formativi			
DESTINATARI	OBBLIGHI FORMATIVI	AGGIORNAMENTO	NOTE
RSPP	90 ore	40 ore nel quinquennio	
ASPP	76 ore	20 ore nel quinquennio	
dirigente	16 ore	6 ore nel quinquennio	possibili sia la formazione che l'aggiornamento in e-learning
preposto	8 ore	6 ore nel quinquennio	e-learning sia per alcuni argomenti della formazione sia per l'intero aggiornamento
RLS	32 ore	8 ore annue	
Incaricati prevenzione incendi e lotta antincendio	8 ore	Esercitazioni pratiche (prove d'evacuazione e di primo intervento e spegnimento fuoco) almeno una volta all'anno (cfr. DM Interno 10.3.98)	
Incaricati primo soccorso	12 ore	4 ore nel triennio	
tuttti i lavoratori	12 ore	6 ore nel quinquennio	

NOVITA' LEGISLATIVE

Antincendio

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla sicurezza, le aziende hanno l'obbligo di nominare almeno un dipendente interno responsabile del servizio antincendio. Questi lavoratori devono seguire corsi di formazione e periodici corsi di aggiornamento, la cui durata varia in base al rischio di incendi all'interno dell'azienda.

La nuova normativa su cui basarsi è il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022.

Innanzitutto le aziende non sono più classificate a rischio alto, medio e basso, ma a livelli:

- **livello 1:** ex rischio basso
- **livello 2:** ex rischio medio
- **livello 3:** ex rischio alto

La durata dei corsi non cambia, ma sono specificate le ore di teoria e pratica, mentre l'aggiornamento sarà da effettuarsi ogni 5 anni.

Preposti

In base al D.Lgs 81 del 2008, infatti, il preposto è una persona che, in ragione delle sue competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Di seguito sono riportati alcuni criteri per la individuazione dei preposti che possono essere personale docente, ATA o DGA:

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS, responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale della scuola, del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Responsabile di palestra	Insegnanti e allievi nell'utilizzo di palestra e strutture sportive

Periodicità formazione preposti

Da Punto Sicuro: "La Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue:

- Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Il comma 7 ter non istituisce alcun collegamento tra obbligo biennale di formazione del preposto e nuovo accordo Stato Regioni, posto che restano in vigore quelli emanati a partire dal 2011.

Riferimenti

<https://www.puntosicuro.it/preposti-C-74/la-formazione-obbligatoria-l-aggiornamento-del-preposto-AR-23904/>

<https://www.puntosicuro.it/preposti-C-74/il-nuovo-preposto-principio-di-effettivita-obblighi-formazione-AR-22019/>

CIRCOLARE INL: <https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/ispettorato-da-quando-si-applicano-le-novita-in-materia-di-formazione-AR-22022/>

ATTENZIONE ALLE SANZIONI !

Art. 55 D.Lgs 81/2008

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, ((7-ter,)) 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis);

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'[articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge n° 215 del 2021 di conversione del D.L. n°146 del 2021

La L. 251 aggiunge al D.L. 146 del 2021

al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";

d-ter)

all'articolo 19, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";

d-quater)

all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";

d-quinquies)

all'articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";

4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"»;

Art.18 D.Lgs 81/2008

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (10)

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno

un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli [articoli 331, 340 e 658 del codice penale](#).

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza

dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

((51))

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Art. 19 D.Lgs 81/2008 (con modificazioni)

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

((a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti));
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

((f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate));

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 37 D.Lgs 81 del 2008

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

((b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla [Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998](#), attuativo dell'[articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#).

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera i\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

L'individuazione del formatore

Requisiti: **Decreto Interministeriale del 06/03/2013**

Selezione: dopo il vano esperimento del previo interpello interno, può avvenire:

- mediante procedura di valutazione comparativa
- mediante affidamento diretto

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente

VERIFICHE DA EFFETTUARE...

- Verificare la formazione per la sicurezza relativa alle attività di PCTO degli anni scolastici precedenti
- *Verificare il sito web della IS:
esiste una sezione dedicata alla sicurezza?
(sistema UTILE, RAPIDO, SOSTENIBILE, ECONOMICO)*
 - Verifica la situazione relativa all'obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale

La Nota MI n. 20651 del 12 novembre 2020, “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022”, dedica un paragrafo all’obbligo vaccinale, rinviando all’art. 3 bis del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 119/2017.

art 3 bis:

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale

richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne impedisce la partecipazione agli esami.

A cura di Antonella Mongiardo